

[in A. CATTANEO (cur.), *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'Esortazione apostolica "Pastores gregis"*, Edizioni Marcianum Press, Venezia 2005, p. 121-135 (anche in «Ius Ecclesiae» 16 (2004) 619-637)]

IL TRIBUTO DIOCESANO ORDINARIO COME STRUMENTO DI GOVERNO(*)

Jesús MIÑAMBRES

Una ricerca bibliografica riguardante i beni temporali della Chiesa mostra che fra i sistemi di finanziamento delle diverse attività ecclesiali, quelli che più sono stati studiati dalla dottrina canonistica degli ultimi venti anni, se si tralasciano i finanziamenti accordati con diverse autorità statali o comunque "civili"¹, sono le offerte dei fedeli, soprattutto quelle date in occasione della ricezione dei sacramenti², e i tributi ecclesiastici, più specificatamente il tributo ordinario diocesano³.

(*) Questo lavoro è stato presentato come *comunicazione* al Convegno di studio *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'esortazione apostolica Pastores gregis*, tenutosi a Venezia il 12 maggio 2004 presso l'Istituto di Diritto Canonico San Pio X.

¹ Questi sono stati studiati principalmente dal punto di vista del diritto statale da parte degli ecclesiasticisti, ma non mancano contributi di stampo canonistico. Vedi, ad esempio, CEBRIÁ GARCÍA, M.D., *La autofinanciación de la Iglesia Católica en España. Límites y posibilidades*, Salamanca 1999; CIPROTTI, P., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, in «Apollinaris» 60 (1987) 111-126; FORNÉS, J., *Régimen jurídico - patrimonial y financiación de la Iglesia desde la perspectiva de la libertad religiosa*, in «Ius canonicum» 71 (1996) 13-61; GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M., *El Estado y la financiación de las confesiones*, in «Ius canonicum» 33 (1993) 123-140; KALDE, F., *Kirchlicher Finanzausgleich. Kanonistische Aspekte zu einem gesamtkirchlich neu entdeckten Mittel kirchlicher Finanzverteilung*, Würzburg 1993; MISTÒ, L., *Il sostegno economico alla Chiesa cattolica*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» (1998) 11-40; MORRISEY, F. G., *Acquiring Temporal Goods for the Church's Mission*, in «The Jurist» 56 (1996) 586-603; ROGGENDORF, J., *El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Alemania*, Pamplona 1983; SCHÖCH, N., *Die Kultursteuer — Ausweg oder Irrweg für die Kirchenfinanzierung in Österreich?*, in WEIß, A. und IHLI, S. (Hg.), *Flexibilitas iuris canonici. Festschrift für Richard Puza zum 60. Geburtstag*, Sonderdruck 2003, p. 751-801; SCHOUPE, J.-P., *Le droit-devoir des fidèles de subvenir aux besoins de l'Église*, in «Fidelium iura» 9 (1999) 203-253.

² Cfr. ad esempio, DE FUENMAYOR, A., *Sobre el destino de los estipendios de las misas binadas y trinadas*, «Ius canonicum» 28 (1988) 201-211; DE PAOLIS, V., *"Liturgia e denaro". Indicazioni del Codice di diritto canonico e del Codice dei canoni delle Chiese orientali*, in «Rivista liturgica» 84 (1997) 245-260; PERLASCA, A., *Povertà consacrata e stipi della santa Messa*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 15 (2002) 419-434; RAVA, A., *Commento a un canone. Trarre profitto illegittimo dall'elemosina della Messa (can. 1385)*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 15 (2002) 315-324; VANZETTO, T., *L'offerta per l'applicazione della santa Messa. Lineamenti storici*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 15 (2002) 197-206.

³ Cfr. CAFARDI, N., *L'autorità di imporre le tasse da parte del vescovo diocesano secondo quanto*

Appare logico e comprensibile che le offerte, pensate dal legislatore come mezzo principale di finanziamento delle attività ecclesiastiche, siano state oggetto d'interesse dottrinale. Meno chiara è la ragione per la quale il tributo sia stato tanto studiato, essendo in realtà, almeno a prima vista, il modo di finanziarsi più lontano dalle offerte volontarie dei fedeli. Per definizione, il tributo è una costrizione finanziaria che non tiene conto della volontà del contribuente, ma poggia su fatti oggettivi: il reddito, una determinata operazione economica, ecc.

Sicuramente una parte della spiegazione della focalizzazione degli interessi degli studiosi su questi due mezzi di finanziamento è da ricercare nel fatto che la Santa Sede abbia emanato un decreto in materia di offerte delle Messe⁴ e un altro sulla congruenza di una legge particolare riguardante il tributo ordinario diocesano con la norma universale del Codice di diritto canonico⁵, nonché una interpretazione autentica proprio sul can. 1263 sui tributi⁶.

previsto dal can. 1263, in «Attuali problemi di interpretazione del Codice di diritto canonico. Atti del Simposio internazionale in occasione del I centenario della Facoltà di diritto canonico, Roma, 24-26 ottobre 1996», cur. B. ESPOSITO, Roma 1997, p. 127-138; CEBRIÁ GARCÍA, M.D., *Los tributos en el ordenamiento canónico. Su praxis*, in AA.VV., «Escritos en honor de Javier Hervada», Ius Canonicum, volumen especial, Pamplona 1999, p. 445-458; FELICIANI, G., *Tributi della Chiesa cattolica*, in «Enciclopedia del diritto» XLV, Milano 1992, p. 217-220; PIMMER-JÜSTEN, B., *Facultas vel licentia imponendi tributa sacerdotibus. Artikularrechtliche Untersuchung zu den diözesanen «Pflichtabgaben» der Kleriker*, Frankfurt am Main 1997.

⁴ Destinato concretamente a disciplinare la possibilità delle Messe dette "plurintenzionali": CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Decreto sulle Messe plurintenzionali*, 22 febbraio 1991, in AAS 83 (1991) 443-446. Cfr. ANDRÉS, D.J., *De oblata stipe in sic dictis Missis communitariis seu de unione plurium fidelium intentiones in una tantum Missae celebratione*, in «Commentarium pro religiosis» 68 (1987) 399-403; GEFAELL, P., *A proposito del decreto sulle Messe plurintenzionali*, in «Ius Ecclesiae» 3 (1991) 760-766; MANZANARES, J., *De stipendio pro Missis ad intentionem "collectivam" celebratis iuxta Decretum "Mos iugiter"*, in «Periodica» 80 (1991) 579-608; RINCÓN PÉREZ, T., *El decreto de la Congregación para el Clero sobre acumulación de estipendios (22.II.1991)*, in «Ius canonicum» 31 (1991) 627-656.

⁵ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Decreto*, in «Communicationes» 32 (2000) 15-23. Ci siamo occupati brevemente di questo documento in *Sul giudizio di congruenza fra legislazione particolare e norma codiciale riguardante il tributo diocesano ordinario*, in «Ius Ecclesiae» 13 (2001) 271-276.

⁶ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Responsiones ad proposita dubia*, in AAS 81 (1989) 991. Cfr. D.J. ANDRÉS, *De tributis illegitime impositis ab Episcopo scholis religiosorum*, in «Commentarium pro Religiosis» 69 (1988) 209-210; V. DE PAOLIS, *Adnotatio ad Responsum authenticum circa can. 1263*, in «Periodica» 80 (1991) 108-127; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Nota alle risposte del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi del 24 gennaio 1989*, in «Ius Ecclesiae» 2 (1990) 350-351; J. MIRAS, *Comentario a las respuestas de la C. P. para la interpretación auténtica del CIC, 20.5.1989*, in «Ius canonicum» 31 (1991) 222-224.

Leggendo tutti questi contributi, soprattutto quelli più generici, nonché la manualistica in materia, sorge però il dubbio che si stiano trattando insieme cose di natura diversa. Il principio retto della disciplina sulle offerte è quello della volontà del donante. Ciò che guida l'imposizione di tributi diocesani sembra essere piuttosto la ri-distribuzione *ex auctoritate* dei beni devoluti alle persone giuridiche pubbliche. In altre parole, le offerte sarebbero un vero sistema di finanziamento della Chiesa, i tributi ordinari costituirebbero piuttosto un modo di finanziamento di una struttura peculiare dell'organizzazione ecclesiastica — la diocesi — e, in alcuni casi, un sistema per attuare la perequazione fra le diverse entità diocesane.

Da qui l'interesse di una ricerca sulla natura, il regime giuridico e le finalità dei tributi ecclesiastici ordinari da inserire nel contesto dello studio degli strumenti per il governo pastorale in mano al vescovo⁷.

1. Definizione del tributo ordinario.

In virtù della giustizia cosiddetta legale, l'autorità pubblica nelle società organizzate ha sempre ritenuto di avere il diritto di esigere i mezzi economici necessari per il bene comune. Questa esigenza, connotata appunto dalla obbligatorietà giuridica, non è soltanto un invito alla corresponsabilità nella ricerca del bene pubblico e di quello comune, ma si articola attraverso modi e forme tendenti a garantire l'effettività dei versamenti. Con sistemi diversi e svariate configurazioni normative, l'autorità esige la elargizione di beni in favore della comunità cui è preposta, indipendentemente dalla volontà più o meno collaborativa dei singoli. Tali esigenze vengono a conformare il sistema tributario o impositivo.

Anche le autorità ecclesiastiche affermano la loro potestà impositiva nei confronti dei fedeli per il finanziamento delle finalità ecclesiali: il culto, il sostentamento dei ministri e le opere di apostolato e di carità (cfr. can. 1254 § 2). In effetti la sovranità della Chiesa nel suo ambito proprio richiede tale affermazione di principio: un tempo essa poggiava principalmente sul concetto di *societas perfecta*⁸, oggi si ricorre di più ai

⁷ L'occasione prossima per la riflessione su questa istituzione canonica ci è stata offerta dalla tesi dottorale di LOBO ZAVALÍA, P.I., *El tributo eclesiástico en el Código de derecho canónico de 1983*, Pontificia Università della Santa Croce, Roma 2002.

⁸ Ancora nel 1973, dopo il Concilio Vaticano II, il prof. Caron iniziava una voce di enciclopedia sui tributi ecclesiastici con queste parole: « La Chiesa, in virtù della sua qualità di *societas perfecta* — capace di svolgere le attività necessarie al raggiungimento dei suoi fini ed all'adempimento della sua missione — è pure dotata della potestà sovrana di esigere i mezzi patrimoniali necessari a tale scopo » (P.G. CARON, *Tributi ecclesiastici*, in «Novissimo Digesto italiano», Torino 1973, vol. XIX, p.

concetti di volontà fondazionale di Cristo, di esigenze della comunione, di diritto nativo, ecc.⁹

In realtà, quando si trattava di redigere la normativa che avrebbe regolamentato l'acquisto dei beni temporali da parte della Chiesa nel Codice del 1983, la commissione pontificia tentennò non poco proprio a riguardo della convenienza di legiferare in materia tributaria. Senza negare il principio generale, molti erano dell'avviso che sarebbe stato più congruente con la realtà della Chiesa alla fine del ventesimo secolo l'affidamento alla generosità dei fedeli mediante la richiesta di offerte, che non l'esigenza di veri e propri tributi¹⁰.

Tuttavia, alcuni vescovi consultati verso la fine dei lavori di redazione vedevano il pericolo di non riuscire a finanziare quelle realtà che non avevano un contatto diretto con i fedeli, soprattutto le diocesi (si potrebbe anche pensare ad alcuni istituti religiosi, ecc.). E, una volta sparito il sistema beneficiale, ritenevano necessario un tributo che garantisse una fonte di introiti a tali strutture¹¹.

Così, come era già stato previsto in precedenza, sulla base di quello che nel Codice del 1917 era il « cattedratico » (can. 1504 CIC'17) venne impostato il nuovo tributo diocesano ordinario. Questo tributo è chiamato a garantire il finanziamento delle necessità ordinarie della diocesi mediante i contributi obbligatori delle persone giuridiche pubbliche soggette al vescovo diocesano; tutti gli altri elementi della configurazione del tributo vengono lasciati alla norma particolare con la quale il vescovo stesso può stabilire questo modo di finanziare la diocesi nella sua giurisdizione.

2. Soggetti implicati nella gestione del tributo

L'imposizione del tributo diocesano ordinario è configurata giuridicamente come un diritto del vescovo diocesano, che deve però sentire i due consigli, presbiterale e per

824). L'autorevolezza del prof. Caron ha indotto altri a continuare nella stessa linea: cfr. R. GIOVANARDI COCHIS, *Tributi. V) Tributi e tasse ecclesiastici*, in « Enciclopedia giuridica » XXXI, Roma 1994.

⁹ Cfr., ad es., G. FELICIANI, *Tributi della Chiesa cattolica*, in « Enciclopedia del diritto » XLV, Milano 1992, p. 217-220.

¹⁰ Cfr. « Communicationes » 12 (1980) 400.

¹¹ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesis animadversionum...*, Città del Vaticano 1981, p. 281; PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici iuris canonici recognoscendo, Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Romae 1991, p. 486-493.

gli affari economici. Dall'altra parte, sono costretti a versare il tributo ordinario « le persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo » (can. 1263), con tutte le difficoltà ermeneutiche che queste parole pongono e alle quali faremo riferimento più avanti.

a. Il vescovo diocesano

La giustificazione teorica dell'imposizione tributaria in qualunque società — ottenere i fondi necessari al bene pubblico e a quello comune — si manifesta nell'ordinamento canonico nella previsione che sia il vescovo, capo della circoscrizione¹² diocesana, il detentore del « diritto » di imporre tributi. Certamente trattasi qui di diritto pubblico, collegabile all'esercizio dell'ufficio episcopale, allo svolgimento della funzione pubblica episcopale nella Chiesa, non di un diritto soggettivo del titolare dell'ufficio, di chi lo detiene in un momento determinato. Perciò l'attribuzione al vescovo del « diritto » di imporre tributi deve essere in ogni caso riferita all'ufficio e non alla persona¹³.

Il fatto che la possibilità di imporre il tributo sia denominata « diritto del vescovo » pone una prima questione riguardo al modo di concepire l'istituzione tributaria: in che modo la facoltà impositiva può essere intesa come diritto di qualcuno?

Giova qui rifarsi a nozioni generali di teoria fondamentale del diritto canonico quale la giustizia nella Chiesa, il significato della potestà ecclesiastica e il concetto stesso di diritto. In prima analisi e senza voler dire l'ultima parola in una materia tanto complessa, il tributo ordinario può essere diritto del vescovo diocesano soltanto se si ha una concezione "oggettiva" dei diritti, se si comprende la potestà e il suo esercizio nella Chiesa come servizio e se si pongono bene in relazione i termini del rapporto di giustizia che scaturisce dall'imposizione tributaria.

La concezione del diritto, o dei diritti, che abbiamo denominato "oggettiva" è quella che pone l'esigenza di giustizia nella realtà stessa, con indipendenza dell'esercizio delle posizioni relative che essa implica¹⁴. La comprensione della potestà come servizio

¹² Evitiamo di proposito l'uso della dicitura « chiesa particolare », perché avendo contenuti diversi in campo teologico e nelle concrezioni giuridiche potrebbe confondere più che aiutare. Con il termine circoscrizione intendiamo fare riferimento alle concrezioni organizzative delle chiese particolari in senso giuridico, in primo luogo la diocesi. Cfr., in questo senso, ARRIETA, J.I., *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in « *Ius Ecclesiae* » 6 (1994) 3-40.

¹³ Cfr. ARRIETA, J.I., *Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico*, in « *Ius Ecclesiae* » 7 (1995) 91-113.

¹⁴ Cfr. HERVADA, J., *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990; ERRÁZURIZ M., C.J., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000.

porta ad esercitare le proprie competenze quando si percepiscono le condizioni che lo richiedono, con prudenza, secondo le procedure previste e valutando bene i fatti oggettivi¹⁵. I termini relazionali dell'imposizione tributaria — le necessità della diocesi, il diritto del vescovo e l'obbligo delle persone giuridiche pubbliche a lui soggette — formano un triangolo che se chiuso perfettamente riesce a realizzare la giustizia del caso concreto, o altrimenti fa perdere elementi di giustizia sostanziale attraverso le maglie non chiuse di una pretesa giustizia formale.

Nell'ipotesi che ci interessa, il diritto al tributo è presente nella diocesi quando le spese ordinarie non sono coperte in altri modi. In tali circostanze spetta al vescovo l'esercizio del suo (del vescovo appunto) servizio alla Chiesa stabilendo i termini giusti in cui il diritto al tributo si presenta. La relazione tributaria, per non commettere ingiustizia, richiede che la collaborazione dei soggetti passivi del tributo sia proporzionata alle possibilità reali di ciascuno, che i parametri tecnici di calcolo della base imponibile e del debito tributario siano equi e che il vescovo senta gli altri soggetti che devono partecipare alla procedura di decisione.

In questo modo il tributo, che altrimenti potrebbe essere inteso come abuso di potere, come ricerca di privilegio, come comodo proprio, ecc., può essere qualificato come « diritto del vescovo », vale a dire, come esigenza di giustizia della realtà diocesana che il vescovo presiede, come servizio alla comunità e come collaborazione di tutti i soggetti implicati nella conformazione della comunione.

L'essere un « diritto del vescovo » implica anche che l'iniziativa dell'imposizione del tributo spetta all'ufficio capitale della circoscrizione ecclesiastica. Non è questo ostacolo ad un eventuale suggerimento da parte degli organi diocesani — consiglio per gli affari economici, consiglio presbiterale, collegio dei consultori, consiglio pastorale, vicari, economo, ecc. — ma l'avviamento della procedura formale spetta al vescovo diocesano e soltanto a lui.

b. Il Consiglio diocesano per gli affari economici

Per aiutare a valutare con oggettività la situazione diocesana che fa scaturire la necessità di imporre il tributo, il legislatore ha previsto che il vescovo senta il consiglio presbiterale e il consiglio per gli affari economici della diocesi. Le motivazioni che

¹⁵ Cfr. GÓMEZ-IGLESIAS, V., *Acerca de la autoridad como servicio en la Iglesia*, in AA.VV., *Ius in vita et in missione Ecclesiae* (Acta Symposii internationalis iuris canonici, 19-24 aprilis 1993), Libreria editrice Vaticana 1994, p. 193-217.

giustificano e richiedono l'intervento di questi due consigli sono, a nostro avviso, diverse.

L'intervento del consiglio per gli affari economici è di natura tecnica. Il legislatore prevede che i membri di questo consiglio siano esperti in economia e in diritto civile *et integritate praestantibus* (can. 492 §1). Spetta a questo consiglio predisporre il bilancio preventivo e approvare il consuntivo alla fine dell'anno (cfr. can. 493). Con queste caratteristiche, il consiglio per gli affari economici è l'organo diocesano che si trova nella miglior posizione per valutare tecnicamente le esigenze finanziarie della diocesi: ne conosce le necessità, può prevederne le entrate e le uscite e ha le capacità tecniche per valutare i modi più convenienti per andarle incontro¹⁶.

Il vescovo deve sentire il consiglio diocesano per gli affari economici prima di procedere all'imposizione del tributo ordinario; tuttavia, il parere del consiglio non è vincolante, il vescovo può decidere contro di esso. In ogni caso, l'intervento del consiglio per gli affari economici può servire a fissare gli estremi tecnici del tributo, la base imponibile, le eventuali deduzioni e detrazioni, la quota tributaria, ecc.

c. Il Consiglio presbiterale

Il consiglio presbiterale, come « senato del vescovo » rappresenta il presbiterio e aiuta il vescovo diocesano « affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio » (can. 495 § 1). È quindi logico che il suo intervento sia previsto anche nella prospettiva dell'imposizione del tributo diocesano ordinario¹⁷.

Come si deduce già dalla natura del consiglio stesso, la sua opinione prenderà in considerazione più gli aspetti pastorali, quindi di prudenza, che non quelli tecnici più propri del consiglio per gli affari economici. Il suo parere, come quello dell'altro consiglio, non è vincolante per il vescovo, che tuttavia ne dovrà prenderne atto: l'eventuale parere negativo del consiglio presbiterale dovrà avere il peso conveniente

¹⁶ Cfr. VIZZARRI, A., *Il consiglio diocesano per gli affari economici*, in «Monitor ecclesiasticus» 119 (1994) 269 ss. e 385-432.

¹⁷ Cfr. ARRIETA, J.I., *Organos de participación y corresponsabilidad en la Iglesia diocesana*, in «Ius Canonicum» 34 (1994) 553-593; CATTANEO, A., *Il presbiterio della Chiesa particolare. Questioni canonistiche ed ecclesologiche nei documenti del magistero e nel dibattito postconciliare*, Milano 1993; DI MATTIA, G., *I consigli presbiterali: qualificazione e collocazione ecclesologico-giuridica*, in AA.VV., *Ius in vita et in missione Ecclesiae* (Acta Symposii internationalis iuris canonici, 19-24 aprilis 1993), Libreria editrice Vaticana 1994, p. 407-426; MARCHESI, M., *Il Consiglio presbiterale: gruppo di sacerdoti, rappresentante di un presbiterio*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 8 (1995) 61-71; RIVELLA, M., *Le funzioni del Consiglio presbiterale*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 8 (1995) 48-60.

nella decisione del vescovo, nella valutazione della propria potestà come servizio, nella necessità che tutti gli estremi dell'imposizione tributaria « chiudano » il triangolo relazionale della giustizia di cui parlavamo sopra... Quindi, una sua eventuale decisione contraria al parere del consiglio presbiterale in questa materia dovrà essere ben motivata (cfr. can. 127 § 2, 2°).

3. *Soggetti passivi del tributo*

A norma del can. 1263 devono corrispondere il tributo diocesano ordinario « le persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo » (del vescovo), vale a dire tutti i titolari di beni ecclesiastici soggetti alla tutela del vescovo diocesano¹⁸. L'interpretazione di questa « soggezione » è stata già oggetto di diversi chiarimenti, prima per escludere da essa le scuole esterne degli istituti di vita consacrata¹⁹, poi per precisare la condizione giuridica delle parrocchie unite *pleno iure* ad un istituto religioso, delle chiese, delle cappelle, ecc.²⁰

¹⁸ Com'è noto, nei confronti dell'amministrazione dei beni ecclesiastici appartenenti alle persone pubbliche a lui soggette, il vescovo ha un obbligo-diritto di vigilanza. «Vigilare», è stato scritto, «(...) indica l'azione dell'esser desto per prestare attenzione a delle cose o a degli accadimenti che sono l'oggetto del vigilare; e per traslato indica la diligenza che si pone in tale azione, per renderla efficace» (VALENTINI, S., *Vigilanza (diritto amministrativo)*, in «Enciclopedia del diritto» XLVI, Milano 1993, p. 703). Il legislatore fornisce alcuni strumenti giuridici per attuare quest'obbligo-diritto del vescovo; alcuni "puntuali", rivolti alla gestione di situazioni peculiari, come il permesso scritto dell'ordinario richiesto agli amministratori per porre atti di amministrazione straordinaria (cf. can. 1281), o la licenza necessaria per le alienazioni (cf. can. 1291), ecc.; altri più generali, come la ricezione del rendiconto annuale (cf. can. 1287 § 1), che gli consente di controllare l'andamento generale dell'uso dei beni da parte di ciascuna persona giuridica pubblica, ecc. Questi strumenti permettono al vescovo di vegliare sull'accurata amministrazione dei beni ecclesiastici in ordine al raggiungimento dei fini propri della persona giuridica pubblica che ne è titolare, anche se non gli consente di immischiarsi nell'immediata amministrazione dei beni della persona giuridica in questione. Ma, in realtà, non si tratta soltanto di una vigilanza esterna, per così dire; gli strumenti che la legge mette in mano ai vescovi sembrano indicare qualcosa di più, una capacità di intervento a tutela dei patrimoni di queste persone giuridiche, che va al di là del semplice vegliare. Sull'attività del vescovo nei confronti dei diversi beni destinati alle finalità della Chiesa, cfr. il mio *I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale (cann. 1257-1258)*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, p. 7-20.

¹⁹ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *responsio* 20 maggio 1989, in AAS 81 (1989) 991. In proposito, cfr. ANDRÉS, D.J., *De tributis illegitime impositis ab Episcopo scholis religiosorum*, in «Commentarium pro Religiosis» 69 (1988) 209-210; DE PAOLIS, V., *Annotatio ad Responsum authenticum circa can. 1265*, in «Periodica» 80 (1991) 108-127; MARTÍN DE AGAR, J.T., *Nota alle risposte del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi del 24 gennaio 1989*, in «Ius Ecclesiae» 2 (1990) 350-351; MIRAS, J., *Comentario a las respuestas de la C. P. para la interpretación auténtica del CIC, 20.5.1989*, in «Ius canonicum» 31 (1991) 222-224

²⁰ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Decreto sul ricorso di congruenza fra*

In ogni caso, è da sottolineare il fatto che la dicitura legale stessa del can. 1263 fa riferimento alle persone pubbliche, vale a dire quelle che sono titolari di beni ecclesiastici (cfr. can. 1257). Questa determinazione legale dei soggetti passivi del tributo ordinario fa sì che la natura stessa dell'istituto possa essere messa in discussione. Infatti, elemento determinante la qualifica tributaria di un versamento è, prima di ogni altra considerazione, il fatto che si tratti di un introito nelle casse pubbliche. Il tributo diocesano ordinario, invece, non produce questo risultato ma semplicemente la redistribuzione di risorse che erano già pubbliche.

Certamente, la qualifica di tributo serve sicuramente a sottolineare l'autonomia finanziaria delle persone giuridiche pubbliche: nessuno potrà dire che la parrocchia è amministrata dal vescovo se questi, per disporre di parte degli introiti parrocchiali, deve istituire una costrizione tributaria con le formalità richieste. La denominazione di tributo aiuta a percepire la reale diversità di posizione giuridica dell'amministratore immediato della persona giuridica e del vescovo diocesano.

Allo stesso tempo, però, la denominazione conferita a questo istituto può ingenerare delle reazioni, almeno emozionali, di rifiuto dovute a idee preconcepite che poi non rispondono alla realtà delle prescrizioni giuridiche. L'idea di tributo può avere nell'immaginario di alcune persone connotazioni negative — imposizione, arricchimento, ingiustizia... — che non ha invece l'idea di redistribuzione o perequazione, pensata piuttosto come giusta elargizione da parte di chi ha di più nei confronti di chi ha di meno in uno stesso contesto sociale.

La realtà del tributo diocesano ordinario è quella della redistribuzione delle entrate fra persone giuridiche che hanno le stesse finalità (cfr. can. 1254) e che vivono nello stesso contesto "sociale"; è un modo di garantire la possibilità di affrontare le spese ordinarie necessarie per il coordinamento delle attività pastorali da parte del vescovo, attività che poi vengono svolte principalmente dalle persone giuridiche sottoposte al tributo; è un modo concreto di realizzare una certa perequazione fra le diverse realtà sottoposte alla cura del vescovo... In somma, il tributo ordinario può essere uno strumento ideale per aprire le realtà pastorali diocesane, necessariamente settoriali territorialmente o materialmente o anche soggettivamente, al contesto più ampio delle necessità della diocesi, alla comunione con il pastore e, attraverso di lui, con la

legge particolare e norma codiciale, 8 febbraio 2000, in *Communicationes* 32 (2000) 15-23. Vedi in proposito, MIÑAMBRES, J., *Sul giudizio di congruenza fra legislazione particolare e norma codiciale riguardante il tributo diocesano ordinario*, in *Ius Ecclesiae* 13 (2001) 264-276.

Chiesa universale. E questo da parte di soggetti nati per agire in nome della Chiesa e per realizzarne le finalità in diversi àmbiti della realtà diocesana²¹. Forse con un altro nome, il tributo diocesano ordinario sarebbe meglio accolto da parte dei soggetti ad esso obbligati e svolgerebbe meglio la sua funzione di strumento di governo in mano al vescovo diocesano²².

a. Le parrocchie e gli altri soggetti diocesani

Fra i soggetti inclusi nella dicitura « persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo » (del vescovo) usata dal can. 1263, il primo è la parrocchia, « comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore » (can. 515 § 1)²³. Le parrocchie rendono presente il Vescovo nelle piccole comunità diocesane; sono quindi legate in modo particolare all'ufficio episcopale. Nonostante ciò costituiscono veri e propri soggetti giuridici autonomi (godono di « personalità giuridica per il diritto stesso », come stabilisce lo stesso can. 515 al terzo paragrafo). Più immediatamente a contatto con la vita quotidiana del singolo fedele, le parrocchie sono molte volte soggetto di offerte ed elargizioni volontarie che acquistano nel proprio patrimonio; le diocesi, invece, ricevono queste offerte meno frequentemente²⁴. È dunque logico che il vescovo possa costringere le parrocchie a finanziare le attività diocesane ordinarie.

²¹ L'altro tributo previsto dallo stesso can. 1263, il cosiddetto tributo straordinario, risponde più al concetto ordinario di tributo, almeno in quanto permette di raccogliere nuovi finanziamenti dai fedeli per affrontare gravi necessità.

²² Il fatto che in vent'anni di vigenza dell'ultimo Codice, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi sia dovuto intervenire per ben due volte in argomento manifesta le difficoltà di attuazione pratica che pone l'istituto.

²³ Cfr., fra gli altri, ARRIETA, J.I., *La parrocchia come comunità di fedeli e soggetto canonicamente unitario*, in AA.VV., «La parrocchia», Città del Vaticano 1997, p. 21-36; MORGANTE, M., *La parrocchia nel codice di diritto canonico*, Milano 1985.

²⁴ È stata questa una delle motivazioni addotte per mantenere il tributo nel CIC'83: « (...) Certo certius, modus primarius acquisitionis bonorum pro omnibus personis iuridicis Ecclesiae fundatur in oblationibus christifidelium. Vero quidem his in diebus inflationis impensae tum paroeciales tum dioecesanae increscunt ter pluries quam oblationes voluntariae. Quo in casu, si non haberetur tributum proportionatum, non omnes parochi parati essent voluntariae donare partem iustam redditus paroecialis ad obligationes temporales dioecesis implendas » (Cardinale John Krol, intervento all'assemblea plenaria della Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, 26 ottobre 1981, in KEALY, R.L., *Diocesan Financial Support: Its History and Canonical Status* (dissertatio ad doctorarum), Romae 1986, p. 375-379).

L'autonomia giuridica dell'ente parrocchia vi è anche quando la parrocchia sia stata affidata a un istituto di vita consacrata²⁵, sia nei confronti della diocesi che dell'istituto (cfr. can. 520). Fra l'istituto e la diocesi vi sarà « una convenzione scritta stipulata fra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'istituto o della società » (can. 520 § 2), nella quale saranno definite anche le questioni economiche. Dunque, in linea di principio, anche se l'istituto o la società fossero esentate dal tributo, la parrocchia loro affidata, che è una persona giuridica pubblica diversa, non lo sarebbe, o almeno non lo sarebbe per il fatto di essere affidata all'istituto. In considerazione di speciali circostanze peculiari (si pensi ai casi in cui la carica economica della parrocchia è supportata soprattutto dall'istituto) si potrebbe ipotizzare la possibilità che nella convenzione fra il Vescovo e il Superiore si stabilisse esplicitamente l'esenzione della parrocchia affidata da eventuali tributi diocesani ordinari; anche se questo porrebbe problemi procedurali sulla necessità o meno di sentire il parere dei consigli presbiterale e per gli affari economici della diocesi per apportare una tale clausola al testo della convenzione, ecc.

Per le altre chiese e cappelle (non parrocchiali) bisognerà stare alla determinazione della dipendenza del soggetto titolare delle stesse: se si tratta di persone giuridiche a sé, soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano, esse sono sicuramente soggetto passivo del tributo ordinario; se, invece, si trattasse di realtà non personificate o di persone giuridiche dipendenti da altri enti, occorrerà verificare la situazione di soggezione al Vescovo di questi ultimi²⁶.

b. Gli Istituti di vita consacrata

Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica possono essere eretti dai Vescovi diocesani (can. 579; cfr. can. 732) o dalla Sede Apostolica (can. 589) e si dicono rispettivamente di diritto diocesano o di diritto pontificio. Il can. 594 stabilisce che « l'istituto di diritto diocesano [...] rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano ». Tuttavia, in dottrina si discute se la « speciale cura » possa intendersi come soggezione al governo dei Vescovi diocesani di queste entità²⁷.

²⁵ Il *Decreto sul ricorso di congruenza fra legge particolare e norma codiciale*, del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, dell'8 febbraio 2000 (*Communicationes* 32 (2000) 15-23), al n. 4.5, prende in considerazione questa ipotesi e studia anche ampiamente il caso particolare delle parrocchie unite *pleno iure* all'istituto, che in linea di massima dichiara assoggettate al regime generale.

²⁶ Cfr. *ibidem*.

²⁷ Alcuni autori ritengono che gli istituti di vita consacrata in quanto tali, come anche le singole case eventualmente esistenti in diocesi, anche se di diritto diocesano, non sono mai soggetti al governo

In questo punto il decreto più volte citato del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi non è molto chiaro. Le sue parole in argomento sono queste: « La cláusula *suo regimini subiectis* del can. 1263, no se refiere a una dependencia parcial del gobierno del Obispo diocesano [...], sino que se refiere al hecho de estar sujeto a la jurisdicción del Obispo diocesano »²⁸, ma non spiega che cosa significhi quest'ultima frase. L'interpretazione autentica che escludeva le scuole esterne degli istituti di vita consacrata dal contenuto dell'espressione adoperata dal canone non è, neanche essa, di molta utilità, giacché lascia insoluto il problema del rapporto fra istituto e vescovo e quello dell'autonomia reciproca. Non possiamo adesso pretendere di chiarire questo punto così discusso; ad ogni modo, per quello che ci interessa in questo momento, si deve concludere soltanto che, se gli istituti sono soggetti al governo del vescovo diocesano, allora sono tenuti al tributo ordinario.

c. Le associazioni dei fedeli

« I fedeli hanno il diritto di costituire associazioni, mediante un accordo privato tra di loro [...]. Tali associazioni [...] si chiamano associazioni private » (can. 299). Fra le novità del Codice del 1983, la possibilità di costituire associazioni private è stata una fra le più commentate²⁹. Per quanto riguarda il tributo, l'erezione di una associazione come persona giuridica privata implica la sua esenzione dal tributo ordinario diocesano (potrà essere soggetta a quello straordinario dello stesso can. 1263).

Come abbiamo già indicato, il legislatore ha scelto di definire i beni ecclesiastici in base alla loro titolarità da parte di una persona giuridica pubblica (can. 1257). I beni delle associazioni private non sono, quindi, ecclesiastici ed esulano, in quanto tali, dall'ambito di giurisdizione dell'autorità ecclesiastica. Il fatto che questi beni non siano

del vescovo diocesano: cf. DE PAOLIS, V., *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, p. 111; CAFARDI, N., *L'autorità di imporre le tasse da parte del vescovo diocesano secondo quanto previsto dal can. 1263*, in AA.VV., *Attuali problemi di interpretazione del Codice di diritto canonico*, cur. B. Esposito, Roma 1997, p. 129-132; MORRISEY, F.G., *Acquiring Temporal Goods for the Church's Mission*, in «The Jurist» 56 (1996) 596.

²⁸ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Decreto sul ricorso di congruenza fra legge particolare e norma codiciale*, cit., n. 4.3.

²⁹ Cfr. AZNAR GIL, F., *Los bienes temporales de las asociaciones de fieles en el ordenamiento canónico*, in AA.VV., *Asociaciones canónicas de fieles*, Salamanca 1987, p. 143-214; GIULIANI, P., *La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private dei fedeli nel nuovo codice di diritto canonico*, Roma 1986; NAVARRO, L., *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991; PUNZI NICOLÒ, A.M., *Riflessioni sul regime patrimoniale delle associazioni di fedeli*, in AA.VV., *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, III, Modena 1989, p. 1031-1049; VIANA, A., *La norma statutaria y la autonomía de los entes en la Iglesia*, in AA.VV., *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Canosa, J. (cur.), Milano 2000, p. 271-301.

presi in considerazione per il tributo ordinario conferma la tesi secondo la quale il tributo non è un mezzo di finanziamento della Chiesa ma piuttosto un modo di effettuare una redistribuzione di titolarità fra beni già ecclesiastici.

Le associazioni pubbliche (cfr. can. 301 § 3), invece, se sottoposte alla giurisdizione del vescovo diocesano rientrano fra i soggetti del tributo ordinario.

4. Determinazione della quota tributaria

Il tributo ordinario è qualificato dal legislatore come « *moderatum* », qualifica che fa riferimento alla determinazione della quantità necessaria per coprire i bisogni finanziari ordinari della diocesi. Dal punto di vista tecnico, la moderazione esige da parte del vescovo, con l'aiuto degli organi consultivi e tecnici competenti, uno studio serio della situazione finanziaria della diocesi che permetta fissare l'ammontare del "buco" di bilancio previsto.

Dal punto di vista giuridico sostanziale, la determinazione del gettito necessario è imprescindibile perché vi possa essere un'esazione giusta: non sarebbe giusto, e cioè moderato, il tributo che raccogliesse più fondi di quelli necessari per la gestione ordinaria della diocesi. La valutazione dell'adeguatezza fra il fabbisogno diocesano e la somma da raccogliere è lasciata alla discrezionalità del vescovo, con la collaborazione dei suoi consigli, come abbiamo già notato.

Lo scopo della figura legale stessa del tributo ordinario è stato quello di garantire un flusso di entrate più o meno prevedibile per la diocesi³⁰, non quello, quindi, di

³⁰ « (...) it should be recognized that in some dioceses it may be necessary and advisable to structure diocesan income in a way other than simply collecting free will offerings and imposing taxes or defined offerings for certain acts of executive or sacramental power. In some instances it may be desirable to create a system of taxation of public juridic persons (particularly parishes) in order to fund diocesan activities in an organized manner.

« It is recommended that consideration be given to the establishment of the right of the diocesan bishop to impose such taxes on public juridic persons as an ordinary means of diocesan income, provided that such acquisition is in accord with norms issued by the Episcopal Conference and includes the consent of the Council on Economic Matters and the Presbyteral Council. » (Cardinal Bernardin, testo inviato come *animadversio* al can. 1213 dello Schema del 1980, riportato da KEALY, R.L., *Diocesan Financial Support: Its History and Canonical Status* (dissertatio ad doctorarum), Romae 1986, p. 323-324, nota 79).

Altri adducevano motivazioni diverse ma nello stesso senso: « Sancta Sedes, Ecclesia Particularis seu Dioecesis, atque paroecia — omnes constituunt unam et eandem Ecclesiam Christi. Sunt unum corpus et inter se dependent. Ius episcopi dioecesiani ad tributum moderatum et proportionatum paroeciis imponendum — quod ius ex consuetudine hodie exercetur in multis dioecesibus — agnoscendum est in novo Codice tamquam medium ordinarium acquisitionis bonorum ad structuram necessarias administrationis centralis sustinendas; — ad paroecias pauperes

finanziare le finalità della Chiesa in generale, ma come abbiamo più volte ripetuto quello di assegnare risorse già ecclesiastiche a titolari diversi da quelli che le detengono in un momento dato.

Il canone che stabilisce la possibilità del tributo aggiunge ancora che esso deve essere « proporzionato ai redditi di ciascuna » persona giuridica pubblica. Tale statuizione cerca di garantire quell'esigenza della giustizia sostanziale secondo cui il contributo alle necessità pubbliche o comuni deve essere proporzionato alle capacità dei consociati. Per quanto riguarda la determinazione del gettito tributario, questa statuizione non aggiunge altro che la possibilità di stabilire esenzioni o deduzioni dalla base imponibile o dalla quota tributaria che servano a fare sì che il finanziamento della diocesi non implichi difficoltà per le altre persone giuridiche pubbliche.

5. Destinazione dei versamenti tributari

La destinazione dei versamenti ottenuti mediante il tributo ordinario è esplicitamente fissata dal legislatore: « pro dioecesis necessitatibus ». L'espressione lascia campo alle interpretazioni, ma la dottrina³¹, per opposizione al altro tributo (*extraordinariam exactionem*) dello stesso canone, ritiene che le necessità della diocesi cui il legislatore fa riferimento sono quelle ordinarie, vale a dire quelle che devono essere affrontate perché la diocesi possa adempiere alla sua missione ecclesiale. Logicamente in queste necessità diocesane sono comprese anche quelle delle persone giuridiche pubbliche che si muovono nel suo ambito. Nel rispetto dell'autonomia di ciascuna di esse, spetta tuttavia al Vescovo la garanzia della sua operatività secondo le finalità per le quali è stata eretta. In questo senso di responsabilità giuridica del Vescovo per l'operato delle persone giuridiche pubbliche presenti nella sua circoscrizione, e dunque come concrezione giuridica di esigenze più profonde di comunione, potrebbe prospettarsi l'eventualità di un tributo diocesano ordinario che venga incontro alle necessità particolari di alcuni soggetti. Vale a dire, potrebbe essere ritenuta « ordinaria » la necessità di garantire, come parte delle responsabilità dell'ufficio episcopale, l'efficace funzionamento anche dal punto di vista finanziario delle diverse entità diocesane, e in tal senso, potrebbe essere usato il tributo

supportandas; — ad apostolatos educationis, caritatis necnon missionis facilitandos » (Cardinale John Krol, intervento all'assemblea plenaria della Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, 26 ottobre 1981, *ibid.*, p. 375-379).

³¹ Cfr. AZNAR GIL, F., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Salamanca 1993, p. 164; DE PAOLIS, V., *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, p. 110; SCHOUPE, J.-P., *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 1997, p. 116, ecc.

diocesano per aiutare chi si trova in bisogno. Così, il tributo ordinario diventa strumento di perequazione e di governo pastorale del Vescovo riguardo alla circoscrizione affidatagli.

E così, nella stessa formulazione legale della destinazione del tributo viene confermato l'obiettivo di quello ordinario: non il finanziamento della Chiesa, ma la redistribuzione dei suoi averi in modo da garantire l'ordinato sviluppo delle attività di un soggetto pubblico specialmente esposto da questo punto di vista, la diocesi appunto, e di tutti quegli altri che sono soggetti al governo del Vescovo diocesano.

6. Natura giuridica economica del tributo ordinario

Nella sua configurazione legale, dal punto di vista giuridico, il tributo ordinario diocesano può essere ritenuto un vero tributo, un'imposizione di finanziamento in vista del bene pubblico o comune. Ha tutti i tratti delle imposte: l'obbligatorietà del versamento, la finalità pubblica, la determinazione in strumento normativo (di solito un decreto generale), la generalità del soggetto passivo, la proporzionalità nei confronti dei redditi, ecc.

Dal punto di vista economico finanziario, però, nella sua attuale determinazione normativa, questa figura giuridica risponde meglio agli strumenti di perequazione finanziaria fra le diverse componenti della stessa amministrazione, che non a un tributo vero e proprio, inteso come fonte di finanziamenti esterni all'amministrazione stessa. Infatti, gli unici beni che costituiscono base imponibile del tributo ordinario sono quelli già ecclesiastici.

7. Il caso particolare dei tributi imposti o riscossi con la cooperazione dell'autorità civile

Il can. 1263 aggiunge una postilla alla determinazione tributaria ecclesiastica: « *salvis legibus et consuetudinibus particularibus quae eidem potiora iura tribuant* ». Per quanto riguarda il conferimento legale di questi diritti "maggiori" del vescovo diocesano, la prassi ordinaria è che vengano attribuiti in strumenti concordati con le autorità civili. Infatti la postilla fu aggiunta nelle ultime fasi di redazione del canone per includere realtà concordatarie già in atto (si pensava soprattutto all'Austria, alla Svizzera e alla Germania)³².

³² Cfr. DE PAOLIS, V., *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, p. 111.

Il sistema delle imposte ecclesiastiche di queste nazioni (con notabili differenze dall'una all'altra) è caratterizzato dall'essere un vero tributo ecclesiastico imposto ai fedeli in quanto fedeli. Il soggetto passivo del tributo non sono più le persone giuridiche ma quelle fisiche, cioè tutti i battezzati che non si sono separati dalla Chiesa³³. Il modo di garantire il versamento poi, mediante l'intervento statale, è molto più stringente dal punto di vista delle conseguenze giuridiche (la frode fiscale è un delitto che non esiste nell'ordinamento canonico). Così, il sistema acquista tutte le caratteristiche proprie dei versamenti tributari civili.

È chiaro che un tributo del tipo appena descritto ha poco a che vedere con il tributo diocesano ordinario. È un vero sistema di finanziamento della Chiesa da parte dei fedeli, dei singoli fedeli. Dal punto di vista della scienza tributaria è molto più vicino al « tipo » tributario dell'imposta sui redditi delle persone che non quello soltanto canonico. Dal punto di vista pastorale, però, pone tantissimi problemi che non possiamo affrontare in queste pagine³⁴. Ma per gli effetti classificatori che adesso ci interessano, il tributo con esazione statale deve essere distinto da quello canonico ordinario, il che ci permette di confermare la tesi di queste pagine: il tributo diocesano ordinario non è un sistema di finanziamento della Chiesa ma soltanto di redistribuzione dei finanziamenti già ecclesiastici.

È quindi uno strumento di governo della diocesi in mano al Vescovo³⁵. E dopo la pubblicazione del nuovo direttorio per i Vescovi ci sembra di poter annoverarlo fra gli strumenti *ordinari* di governo della circoscrizione, malgrado la dottrina abbia commentato i canoni sui tributi, e concretamente quello sul tributo ordinario, sottolineando la « straordinarietà » del ricorso a queste figure legali. Una miglior comprensione della natura del tributo diocesano ordinario potrebbe aiutare a superare i problemi teorici e pratici che pone la sua applicazione, e contribuirebbe anche a un suo uso « giusto », che in fin dei conti è quello che l'ordinamento cerca di garantire.

Jesús Miñambres

³³ Cfr., ad es., il recente studio di CATTANEO, A., *La necessità di dimettersi dalla Chiesa cattolica per poter ottenere le dimissioni dalla Chiesa cantonale in Svizzera*, in « *Ius Ecclesiae* » 16 (2004) 350-359.

³⁴ È diventato classico il lavoro di CORECCO, E., *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali*, in « *Apollinaris* » 55 (1982) 461-502.

³⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*, Città del Vaticano 2004, n. 192.